

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014. C. 3304 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015. C. 3305 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)</i>	85
ALLEGATO 1 <i>(Relazione approvata dalla Commissione)</i>	94
ALLEGATO 2 <i>(Relazione approvata dalla Commissione)</i>	96
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 e abb. (Parere alla XII Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	87
ALLEGATO 3 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	98
ALLEGATO 4 <i>(Proposta di parere alternativa dei deputati Pesco ed altri)</i>	100
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici. C. 3242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	89
RISOLUZIONI:	
7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia <i>(Seguito della discussione e rinvio)</i>	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
AVVERTENZA	93

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014.

C. 3304 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.

C. 3305 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 22 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore Petrini ha formulato due proposte di relazione favorevole sui provvedimenti in esame (*vedi allegato 1 e 2*), che sono state già trasmesse informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella mattinata di oggi.

Filippo BUSIN (LNA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulle proposte di relazioni favorevoli formulate dal relatore, ritiene che sussistano evidenti contraddizioni tra le premesse delle relazioni stesse, le quali riportano una serie di dati fortemente negativi su tutti i saldi di finanza pubblica, sia per quanto riguarda il Rendiconto sia per quanto attiene all'Assestamento, e il carattere favorevole delle relazioni stesse. In merito non ritiene che possa valere ad attenuare la gravità di tale condizione la considerazione secondo cui i valori negativi indicati dai provvedimenti sono inferiori rispetto a quelli attesi.

In particolare, sottolinea i *trend* negativi di tutti gli aggregati di spesa, con un peggioramento dei saldi rispetto ai risultati conseguiti nel 2013, e in particolare della spesa a fini assistenziali, la quale risulta ormai fuori controllo, nonostante la lieve diminuzione delle spese per il personale.

Parimenti preoccupante appare il dato relativo alla diminuzione delle entrate, il quale risulta addirittura peggiore delle previsioni di inizio d'anno, nonostante le favorevoli condizioni indotte dalla diminuzione del costo del denaro, conseguente all'operazione di *Quantitative easing* posta

in essere dalla BCE, dal deprezzamento dell'euro sul dollaro, nonché dalla riduzione del costo delle materie prime.

Ritiene quindi che le risultanze emergenti dai provvedimenti in esame dimostrino come i conti pubblici non siano assolutamente in sicurezza e come il Governo stia attuando una politica di incremento della spesa, finanziata attraverso un aumento del deficit, nonché utilizzando in modo inopportuno i margini concessi dal temporaneo miglioramento di taluni indicatori economici, i quali potrebbero peraltro dimostrarsi non duraturi nel tempo.

Daniele PESCO (M5S), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulle proposte di relazione formulate dal relatore, evidenzia come il solo dato positivo che i provvedimenti evidenziano sotto il profilo delle entrate sia costituito dal consistente aumento delle entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali statali. Ritiene peraltro che tale elemento evidenzi come gli unici interventi posti in essere siano quindi a detrimento del patrimonio pubblico, a vantaggio di taluni soggetti, senza che siano stati realizzate azioni di sostegno negli ambiti di più ampio interesse per i cittadini, tra i quali cita la scuola, sui quali il Governo si era pubblicamente impegnato a effettuare importanti investimenti, che si sono rivelati invece del tutto insufficienti.

Michele PELILLO (PD), nel preannunciare il convinto voto favorevole del gruppo PD sulle proposte di relazione formulate dal relatore, sottolinea come i provvedimenti in esame abbiano posto in rilievo aspetti importanti e significativi relativi allo stato della finanza pubblica.

In particolare rileva come emerga innanzitutto il dato positivo della forte diminuzione dello *spread*, il quale rappresenta un risultato recente e molto rilevante sotto il profilo della riduzione della spesa per interessi, e che testimonia della rinnovata credibilità dell'Italia in ambito internazionale, superando le gravi difficoltà che sotto questo profilo affliggevano il Paese fino a pochissimi anni fa.

Sottolinea inoltre come i provvedimenti registrino gli effetti contabili di due importanti interventi contenuti nel decreto-legge n. 66 del 2014, fortemente voluti dal PD, volti ad alleggerire il carico fiscale sulle famiglie e le imprese e a contrastare la fase recessiva, costituiti dalla riduzione del cuneo fiscale per famiglie e imprese, attraverso il cosiddetto «*bonus* di 80 euro», e dalla riduzione della componente lavoro dell'IRAP, i quali hanno inevitabilmente inciso sui saldi di bilancio sotto il profilo dell'aumento della spesa.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3304, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014, e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3305, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015, con riferimento alla Tabella n. 1 ed alla Tabella n. 2, relativamente alle parti di competenza della Commissione.

La Commissione nomina quindi il deputato Petrini quale relatore presso la V Commissione.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 698 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre scorso.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, avverte di aver riformulato la sua proposta di

parere (*vedi allegato 3*), inserendovi due ulteriori osservazioni, che recepiscono i suggerimenti espressi sull'articolo 6 del provvedimento dal Viceministro Morando in occasione della seduta di ieri. Segnala che la proposta di parere, come riformulata, è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 4*), la quale sarà posta in votazione solo nel caso in cui fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Daniele PESCO (M5S) ricorda innanzitutto come l'attuale formulazione del provvedimento sia il frutto dei miglioramenti apportati nel corso dell'esame svolto, in sede referente, dalla Commissione Affari Sociali, al quale hanno fortemente contribuito i deputati del Movimento 5 Stelle.

In tale contesto critica tuttavia la scelta di attribuire agevolazioni fiscali ai *trust* costituiti in favore dei soggetti affetti da gravi disabilità, ritenendo che questo istituto costituisca un mezzo facilmente utilizzabile per realizzare operazioni di elusione o di evasione fiscale, in mancanza di efficaci meccanismi di controllo in materia.

A tale proposito, richiama la circolare del 2009 con la quale l'Agenzia delle entrate ha individuato talune tipologie di *trust* che sono da ritenersi inesistenti, confermando in tal modo i rischi connessi a tale genere di strumento.

Rileva quindi come sarebbe opportuno concepire un diverso meccanismo di agevolazione fiscale per i soggetti disabili, fruibile da tutti i cittadini, laddove invece il regime tributario di favore previsto per i *trust* favorisce solo una ristretta cerchia di persone beneficiarie di patrimoni molto ingenti, oltre ad essere a forte rischio di utilizzo a fini di elusione fiscale.

Michele PELILLO (PD) rileva innanzitutto la grande rilevanza del provvedimento, che dà risposta a una questione sociale delicata, la quale è stata oggetto di un lungo dibattito in ambito parlamentare. Nel sottolineare come l'efficace tutela delle persone affette da disabilità grave e prive di sostegno familiare debba necessariamente concretarsi, per avere reale efficacia, nell'introduzione di misure fiscali di vantaggio per tali soggetti, ritiene che l'attuale stesura del provvedimento costituisca un ottimo risultato, raggiunto grazie all'apporto di tutte le forze politiche nel corso dell'esame in sede referente.

Esprime pertanto il proprio rammarico per le critiche sollevate, proprio su tale argomento, dal gruppo M5S, che ha ritenuto di presentare addirittura una proposta alternativa di parere contraria all'intero intervento legislativo. In particolare ritiene non condivisibili i rilievi critici, contenuti nella predetta proposta alternativa, circa il ricorso a forme di sostegno privato, le quali sancirebbero, secondo la proposta stessa, il fallimento dello Stato sociale e non sarebbero rispettose del dettato costituzionale. Considera infatti incomprensibili tali critiche, le quali dimenticano come il provvedimento intenda appunto sostenere le famiglie che abbiano al loro interno persone affette da disabilità grave. Parimenti non comprensibile appare il richiamo, recato dalla stessa proposta di parere, alla circolare dell'Agenzia delle entrate in materia di trust, la quale testimonia come l'Amministrazione finanziaria disponga degli strumenti e delle capacità per distinguere i trust correttamente utilizzati da quelli costituiti al solo fine di evadere le imposte.

Ricorda quindi che la normativa vigente in materia di imposta sulle successioni preveda una franchigia di 1,5 milioni di euro esclusivamente per le successioni in linea retta e come, in tale contesto, sia certamente opportuno prevedere forme di agevolazione rafforzate a favore dei cittadini affetti da grave di disabilità, i quali sono fortemente svantaggiati e, quindi, meritevoli, di maggiori tutele.

Ribadisce quindi il convinto voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, la quale arricchisce, attraverso le osservazioni formulate, il testo del provvedimento.

Daniele PESCO (M5S), nel respingere le considerazioni espresse dal deputato Pelillo, ribadisce il giudizio fortemente critico del gruppo M5S su alcune misure introdotte dal provvedimento, ritenendo molto rischiosa la scelta di incentivare l'istituto del *trust*, il quale, anche se formalmente utilizzato a favore di categorie di cittadini disagiate, potrebbe in realtà facilmente essere utilizzato in modo distorto per sfruttare le situazioni di disabilità allo scopo di porre in essere comportamenti fiscali elusivi. In tale contesto, il richiamo, contenuto nella proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo, alla circolare emanata in materia dall'Agenzia delle entrate intende appunto evidenziare tali rischi.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel condividere le considerazioni del deputato Pesco, precisa come il gruppo M5S non intenda certamente contrastare le esigenze dei disabili, ma segnalare invece alcuni elementi di rischio insiti nel provvedimento. Al riguardo richiama l'articolo recentemente pubblicato su *Il Sole 24 Ore*, il quale evidenzia come, a seguito dei controlli effettuati su numerose *trust company* e società fiduciarie, la Guardia di Finanza ha sporto circa 70 denunce per violazione della normativa antiriciclaggio.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel condividere le osservazioni svolte circa l'esigenza di contrastare efficacemente qualunque forma di evasione o di elusione fiscale, segnala la delicatezza e la rilevanza della tematica affrontata dal provvedimento in esame, il quale introduce misure fiscali di favore di fasce di popolazione deboli e fortemente disagiate.

Francesco RIBAUDO (PD) ricorda che i soggetti affetti da disabilità grave siano sottoposti alla tutela del Giudice tutelare,

il quale è chiamato a controllare tutte entrate e le uscite compiute nell'interesse del soggetto disabile e comunque tutte le operazioni che incidano sul patrimonio del disabile stesso; ritiene pertanto che, in presenza di tale meccanismo di controllo, non si corra il rischio di un utilizzo distorto, a fini strumentali, dello strumento del *trust* costituito a favore di tali soggetti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici.

C. 3242 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3242, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.

Ricorda che l'Accordo è stato firmato dall'Italia e dagli Stati Uniti in coincidenza con il cinquantenario dall'inizio della cooperazione in campo spaziale tra i due Paesi. Esso presenta i caratteri di un accordo quadro, da attuare poi in concreto attraverso successivi protocolli tra le rispettive agenzie nazionali, anzitutto l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e la *National Aeronautics and Space Administration* (NASA). L'Accordo facilita soprattutto

le procedure in campo italiano, poiché, a differenza della NASA, l'ASI non può tuttora assumere determinati impegni se non nel quadro di un accordo di livello superiore tra i due Governi: l'Accordo quadro è stato pertanto concepito come cornice normativa generale in cui inserire gli accordi operativi tra le Agenzie nazionali, senza più dover ricorrere a Scambi di Note verbali tra le rispettive diplomazie.

In tale contesto ricorda che attualmente sono in vigore per l'Italia tre altri Accordi bilaterali nella stessa materia, con la Cina, con l'Argentina e con la Federazione russa. Questi tre Paesi, con l'Italia e gli Stati Uniti sono altresì Parti del Trattato del gennaio 1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e uso dello spazio cosmico. Dal canto loro gli USA hanno stipulato accordi bilaterali in materia anche con altri Stati europei, come la Francia.

Passando a illustrare sinteticamente il contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo e di 19 articoli.

In estrema sintesi, l'articolo 1 definisce anzitutto l'Accordo come Accordo quadro, volto a sancire obblighi, termini e condizioni per la cooperazione tra le Parti, su base di reciproco vantaggio.

L'articolo 2 è dedicato alle definizioni dei termini impiegati nel prosieguo dell'Accordo, mentre l'articolo 3 elenca dettagliatamente, nell'ordine, i settori della cooperazione, che riguarda sostanzialmente programmi nell'esplorazione umana dello spazio, le scienze spaziali e terrestri e l'osservazione della Terra, nonché le modalità della stessa cooperazione.

Illustra quindi l'articolo 4, in base al quale la concreta attuazione dell'Accordo è affidata alle Agenzie attuative delle Parti, che sanciranno i propri ruoli e impegni mediante successivi accordi da esse conclusi, subordinati al quadro delineato dall'Accordo quadro.

L'articolo 5, concernente le disposizioni finanziarie, prevede che ciascuna Parte sosterrà le spese relative alle proprie responsabilità in base all'Accordo, subordinatamente tuttavia alla disponibilità dei fondi necessari, disponendo altresì che, in

caso di problemi finanziari, la parte e l'agenzia che ne lamenta l'insorgere si consulterà tempestivamente con le omologhe entità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 6 contiene una clausola di esonero dalla responsabilità, che ciascuna Parte o ente coinvolto concede, per il caso in cui nel corso dell'esecuzione di progetti congiunti si verificano danni a propri beni o persone impiegate a vario titolo. Viene inoltre specificato che la reciproca rinuncia ad azioni per responsabilità si applicherà anche ad eventuali richieste di risarcimento in base alla Convenzione del 1972 sulla responsabilità per danni causati da oggetti spaziali, qualora la persona, l'ente o l'oggetto che causano il danno siano state impegnate nelle attività spaziali di cui all'Accordo, e parimenti la persona, l'ente o l'oggetto danneggiati lo siano stati in virtù del loro coinvolgimento in dette attività. Viene poi ulteriormente specificata una serie di eccezioni alla rinuncia reciproca d'azione per responsabilità, che riguardano principalmente la morte o lesioni personali gravi a danno di persone fisiche, i danni causati da atto doloso, i risarcimenti dovuti per diritti di proprietà intellettuale. Se poi, infine, le richieste di risarcimento provengono da terzi, le Parti si consulteranno sulla ripartizione delle responsabilità e sull'eventuale resistenza alla pretesa dedotta.

Per quanto concerne la registrazione degli oggetti spaziali, l'articolo 7 prevede che nell'ambito degli accordi attuativi collegati a un singolo lancio di oggetti nello spazio le Parti determinino quale sia l'Agenzia attuativa che richiederà che il proprio Governo registri l'oggetto spaziale secondo le modalità previste dalla Convenzione sulla registrazione degli oggetti lanciati nello spazio del 12 novembre 1974 – senza peraltro alcun effetto sui diritti e gli obblighi di ciascuna Parte sensi della Convenzione del 1972 sulla responsabilità.

Ai sensi dell'articolo 8, tutti le Parti attori dell'Accordo si impegnano a scambiarsi vicendevolmente informazioni e dati inerenti all'attuazione dell'Accordo medesimo: quanto comunicato non potrà essere

trasferito a terzi, se non previo consenso della controparte, espresso per iscritto.

Gli aspetti concernenti i diritti di proprietà intellettuale sono regolati all'articolo 9, salvaguardando anzitutto la tutela di ciascuna delle Parti e di tutti i suoi Enti correlati in riferimento a proprietà intellettuale da essi realizzata, pur nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo.

In tale ambito viene esclusa, di norma, la possibilità che l'attuazione dell'Accordo dia luogo alla concessione di diritti di proprietà e interessi relativamente a invenzioni o opere dell'ingegno congiunte; nel caso nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo si sviluppino invenzioni o opere dell'ingegno congiunte, le Parti dovranno consultarsi entro 30 giorni in ordine all'attribuzione dei diritti e degli interessi relativi a tale invenzione congiunta, inclusi gli eventuali brevetti; nonché ai costi, alle responsabilità e alle azioni da intraprendere per stabilire e mantenere i brevetti.

L'articolo 10 riguarda la pubblicizzazione dei risultati delle attività congiunte tra le Parti e le informazioni al pubblico, e prevede di norma la più ampia trasparenza anche nei confronti della comunità scientifica, mediante la pubblicazione sulle riviste e la presentazione ai congressi. È fatta tuttavia eccezione a queste pratiche nei confronti di dati forniti a una Parte dall'altra, e che siano soggetti al controllo delle esportazioni o a tutela intellettuale; sono altresì escluse anche le informazioni relative ad un'invenzione dell'altra Parte contraente prima che sia stata presa una decisione sull'opportunità di sottoporla a brevetto o meno.

L'articolo 11 contiene l'impegno delle Parti a facilitare l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio del personale (in numero limitato) della controparte coinvolto in attività esecutive dell'Accordo, nel rispetto delle reciproche linee guida per la sicurezza.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 12, recante norme relative alla circolazione dei beni materiali o immateriali necessari all'attuazione dell'Accordo.

In base al paragrafo 1 di tale articolo, ciascuna Parte faciliterà la libera circolazione dei beni, di norma in esenzione da diritti doganali o tasse. Nel caso in cui alcune imposte doganali o tasse siano tuttavia riscosse per le attrezzature e beni correlati, gli oneri doganali o tasse saranno a carico della Parte il cui Paese ha riscosso tali dazi.

Ai sensi del paragrafo 2, del medesimo articolo, ciascuna Parte faciliterà altresì, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, la circolazione dei beni all'interno e in uscita dal proprio territorio, se ciò è necessario per rispettare le disposizioni dell'Accordo.

In merito alla previsione del paragrafo 1, segnala come la Relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato sottolinei come tale esenzione ricalchi la formulazione *standard* presente negli accordi stipulati con gli Stati Uniti relativi alle attività di collaborazione nel settore spaziale: del relativo onere si farà carico, come precisato dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione del programma oggetto della cooperazione.

Fa altresì presente come, in base all'articolo 13 verrà facilitato il rilascio dei permessi di sorvolo per palloni aerostatici o velivoli richiesti dall'altra Parte contraente.

Ai sensi dell'articolo 14, per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie in merito all'attuazione dell'Accordo, le Agenzie competenti dovranno anzitutto esperire ogni possibile via amichevole; in mancanza di intesa, le Parti provvedono direttamente mediante consultazioni reciproche.

L'articolo 15 stabilisce la modificabilità dell'Accordo in qualsiasi momento, mediante accordo scritto tra le Parti.

L'articolo 16 salvaguarda nei confronti dell'Accordo qualsiasi altro accordo esistente tra le Parti, nonché la capacità delle Parti stesse di concludere altri accordi o convenzioni sulla materia; è inoltre salvaguardata la possibilità di cooperazione di ciascuna Parte o delle sue Agenzie attive con altri Stati od organizzazioni internazionali.

Per quanto riguarda la durata dell'Accordo, segnala come, in base all'articolo 18, esso abbia durata decennale, fatta salva la possibilità di proroga mediante accordo scritto tra le Parti, o la risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 19, il quale prevede la possibilità di denunciare l'Accordo con preavviso scritto all'altra Parte di almeno sei mesi, ferma restando la cooperazione nell'ambito degli accordi attuativi in vigore al momento della scadenza dell'Accordo.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso consta di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come confermato anche nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento. In tale ambito il comma 2 autorizza l'Agenzia spaziale italiana a farsi carico, nell'ambito delle risorse destinate ai programmi oggetto della cooperazione, di eventuali oneri derivanti da imposte doganali o tasse collegati al disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo, precedentemente illustrato.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) ritiene opportuno approfondire il contenuto del provvedimento, procedendo all'espressione del parere sullo stesso nella seduta di domani.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.10.

7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 16 settembre scorso.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rileva in primo luogo come l'atto di indirizzo intenda ampliare l'ambito dei soggetti che possono fruire dell'agevolazione fiscale per incentivare il rientro dei lavoratori in Italia, prevista attualmente dalla legge n. 238 del 2010, estendendo la platea a cui si applica tale misura, sia sotto il profilo dei requisiti anagrafici, sia per quanto riguarda l'estensione delle categorie di soggetti interessati.

In tale ambito evidenzia come il Governo abbia già accolto la maggior parte delle indicazioni contenute nella risoluzione con le previsioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, concernente disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, il quale è stato introdotto nel provvedimento in ottemperanza al numero 1) delle osservazioni contenute nel primo parere reso dalla Commissione Finanze della Camera nella seduta del 18 giugno 2015 in occasione dell'esame parlamentare del relativo schema di decreto, ed è stato ulteriormente modificato e integrato in ottemperanza alla condizione contenuta nel secondo parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera sul medesimo provvedimento nella seduta del 5 agosto scorso.

Il predetto articolo 16 stabilisce che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza nel territorio italiano concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 70 per cento del suo ammontare, in presenza di determinate condizioni. Tale previsione ha sostanzialmente esteso l'ambito di applicazione del beneficio tributario in materia, rendendola fruibile anche ai lavoratori che rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, nonché eliminando, nel corpo della citata legge n. 238 del 2010 la previsione secondo cui l'agevolazione si applica solo ai soggetti nati dopo il 1° gennaio 1969.

In tale contesto rileva come la completa definizione del nuovo strumento agevolativo avverrà con l'emanazione del decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo 16, che dovrà meglio precisare i requisiti e le categorie dei soggetti possibili fruitori, nonché definire le relative disposizioni di attuazione.

Alessandro PAGANO (AP) sottolinea con soddisfazione il grande interesse del Governo e di tutte le forze politiche per il contenuto della risoluzione, che è stata infatti sottoscritta da tutti i gruppi presenti in Commissione. Nel prendere atto positivamente delle misure contenute nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, che riprendono in larga parte gli spunti contenuti nella risoluzione stessa, i quali erano stati trasfusi anche nei pareri espressi dalla Commissione Finanze sullo schema del medesimo decreto legislativo, rileva tuttavia come occorra ancora affrontare due aspetti di tale tematica.

In primo luogo occorre evitare ogni disallineamento tra le misure recate dal predetto articolo 16 e il regime agevolativo di cui alla legge n.238 del 2010, onde evitare il rischio di confusione e difficoltà nella fruizione dei benefici da parte dei lavoratori interessati. Inoltre ritiene necessario prevedere una particolare intensità dell'agevolazione fiscale per quei lavoratori che trasferiscano la propria residenza

nelle aree più svantaggiate del Paese, adeguando anche sotto questo aspetto alle indicazioni contenute nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo il 5 agosto scorso. Sottolinea, infatti, come l'esigenza di rafforzare l'agevolazione per le aree svantaggiate corrisponda alle raccomandazioni espresse in materia dalla più aggiornata dottrina economica, la quale evidenzia come il sostegno alla ripresa delle aree in ritardo di sviluppo non possa prescindere da misure di potenziamento del capitale sociale in tali aree.

Si dichiara quindi soddisfatto del notevole lavoro politico svolto sul tema, grazie anche agli sforzi compiuti dal deputato Sanga, relatore sul predetto schema di decreto legislativo in materia di internazionalizzazione delle imprese, nonché dagli esponenti del Ministero dell'economia e delle finanze che si sono interessati della questione. Ritiene comunque che tale lavoro debba trovare compimento approvando la risoluzione, con riferimento agli impegni non ancora attuati dal Governo.

Carla RUOCCO (M5S) dichiara di sottoscrivere la risoluzione.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) sottoscrive la risoluzione in discussione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ritiene opportuno procedere a una riformu-

lazione della risoluzione, al fine di tenere conto delle novità normative intervenute in materia.

Alessandro PAGANO (AP) condivide il suggerimento del Sottosegretario, riservandosi di riformulare il testo della risoluzione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 (C. 3304 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3304, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014;

considerato preliminarmente che i dati contenuti nel disegno di legge risentono ancora in modo significativo della condizione di crisi economico-finanziaria che interessa da alcuni anni le economie europee e l'economia nazionale, pur riscontrandosi i primi segnali di una ripresa che si evidenzia già nell'anno in corso e che si svilupperà in modo ancor più significativo negli anni successivi, favorita dalle molteplici misure messe in campo dal Governo per favorire la ripresa dei consumi e della crescita;

rilevato come i risultati della gestione della finanza pubblica, in particolare per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, il saldo delle operazioni correnti (risparmio pubblico) e il ricorso al mercato, pur denotando un peggioramento rispetto ai risultati conseguiti nel 2013, evidenzino un miglioramento rispetto alle previsioni definitive degli stessi, come indicati nella legge di assestamento 2014, risultando inoltre nettamente al di sotto del tetto stabilito dalla legge di stabilità per il 2014;

evidenziata la sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno degli accertamenti relativi alle entrate finali;

segnalato come le ragioni del peggioramento dei saldi di bilancio risiedano in

buona parte nella riduzione di quasi 4 miliardi degli accertamenti di entrate tributarie, legata alla situazione di crisi del quadro economico, nonché nell'aumento di spesa dovuto a taluni interventi per il contrasto della recessione disposti dal decreto-legge n. 66 del 2014, quali la riduzione del cuneo fiscale per famiglie e imprese e le misure per l'estinzione di debiti della PA, nonché per la prevenzione dei ritardi nei pagamenti;

rilevato come, rispetto al consuntivo 2013, le entrate finali abbiano registrato nel 2014 un decremento di circa 3,8 miliardi, sostanzialmente dovuto a una diminuzione delle entrate tributarie, cui si contrappone peraltro un incremento di 2,1 miliardi rispetto al 2013 delle entrate relative all'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e alla riscossione di crediti, quasi interamente ascrivibile alla vendita di beni ed affrancazione di canoni;

evidenziato in particolare come il decremento delle entrate tributarie, pari in termini di cassa a 2,3 miliardi di euro rispetto al 2013, sia legato a una riduzione delle entrate relative alle imposte sul patrimonio e sul reddito di 7,7 miliardi, a un decremento delle entrate relative alle imposte sulla produzione di 672 milioni, mentre risultano in aumento le entrate relative alle tasse ed imposte sugli affari, per circa 3,5 miliardi, il gettito relativo all'IVA e quello determinato dalle imposte di registro e di bollo;

rilevato altresì come le entrate da Monopoli risultino sostanzialmente stabili, a 10,3 miliardi, mentre le entrate da Lotto,

lotterie ed altre attività di gioco registrano un aumento del 2,9 per cento, attestandosi a 11,3 miliardi di euro;

segnalata in tale contesto la rilevanza delle tematiche concernenti l'analisi dell'attività di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, oggetto di specifica attenzione da parte della Corte dei conti nell'ambito della Relazione sul Rendiconto 2014;

evidenziato in particolare il preoccupante fenomeno dell'incremento delle imposte dichiarate e non versate, in costante crescita negli ultimi anni, che costituisce, da un lato, sintomo della tendenza a utilizzare il mancato versamento delle imposte dichiarate quale impropria forma di finanziamento, e che, sotto un altro profilo, appare rivelatore delle difficoltà finanziarie in cui si trovano molte imprese ad effettuare i versamenti tributari, a prescindere dalla volontà di evadere gli obblighi tributari;

rilevato come i migliori risultati dell'azione di accertamento sostanziale si

siano evidenziati prevalentemente nell'attività di accertamento svolta nei confronti delle società di capitali e degli altri soggetti con personalità giuridica, a testimonianza ulteriore della necessità di orientare con intelligenza le strategie di recupero dell'evasione;

segnalata, in tale contesto, la necessità di rafforzare l'efficienza dei controlli tributari, al fine di scoraggiare la reiterazione delle condotte evasive di massa nei settori dell'imposizione sul reddito e dell'IVA, e di favorire invece l'adempimento spontaneo agli obblighi tributari, valorizzando a tal fine tutti gli strumenti messi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dalla normativa adottata nell'esercizio della delega per la riforma del sistema fiscale, semplificando gli adempimenti per i contribuenti e ripristinando condizioni di adeguato finanziamento alle imprese,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015. C. 3305
Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3305, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015;

rilevato anche in questo caso come i contenuti del disegno di legge scontino gli effetti della crisi economica protrattasi per diversi anni e che solo ora sembra avviarsi a conclusione, grazie anche agli sforzi compiuti in questo senso dal Governo e alle mutate condizioni di contesto dell'economia europea;

evidenziato come il disegno di legge segnali, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, determinato principalmente dalla riduzione delle spese per interessi passivi, all'interno del limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 e in coerenza con i saldi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2015, nonché un miglioramento del ricorso al mercato di oltre 7 miliardi;

rilevato come il provvedimento proponga, in termini di competenza e al lordo delle regolazioni debitorie, una riduzione

delle entrate, determinata esclusivamente dalla riduzione delle entrate tributarie per 3.953 milioni, dovuta all'adeguamento al quadro macroeconomico per l'anno corrente, assunto a base per l'elaborazione delle stime per il 2015 contenute nel Documento di economia e finanze di aprile scorso, nonché all'andamento del gettito registrato nei primi mesi dell'anno in corso;

evidenziato peraltro come, per effettuare una puntuale quantificazione del gettito delle entrate tributarie nell'esercizio finanziario 2015, sia necessario attendere i dati definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi;

segnalato, per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1), come le proposte di variazione delle previsioni recate dal disegno di legge riguardino, nell'ambito delle entrate tributarie, una diminuzione del gettito relativo all'IRES (-2.358 milioni), all'IVA (-2.505 milioni) e all'accisa sui prodotti energetici (-1.267 milioni) e sui gas naturali (-478 milioni), mentre si operano variazioni in aumento per quanto riguarda il gettito relativo alle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+891 milioni), all'IRPEF (+424 milioni), alle imposte sui giochi (+600 milioni) e sugli apparecchi e congegni di gioco (+223 milioni);

rilevato come la proposta di aumento delle entrate extra-tributarie (+741 milioni) derivi principalmente dalla partecipazione agli utili di gestione della Banca d'Italia (in aumento di 924 milioni), resa nota con la chiusura dell'esercizio 2014, e ai dividendi dovuti dalle società partecipate (in aumento di 267 milioni);

evidenziato altresì l'aumento delle entrate da alienazioni e da ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti, dovuto alla ristrutturazione dei mutui per debiti sanitari delle regioni, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014;

rilevato, per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), come il provvedimento disponga un incremento di circa 5,4 miliardi in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma « Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità », quasi interamente ascrivibile alla variazione in aumento (+ 5,357 miliardi) proposta al capitolo 3888 per la regolazione dei residui accertati dall'Agenzia delle entrate con riferimento al *bonus* fiscale fruito dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo

1, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014;

sottolineato come il predetto incremento degli stanziamenti per tali interventi testimoni della rilevanza e dell'efficacia concreta delle misure di sostegno della crescita poste in essere dal Governo e dell'impatto positivo che esse stanno avendo sulla ripresa economica, la quale sta già mostrando evidenti segnali positivi, che potranno essere confermati e rafforzati nei prossimi anni;

segnalato inoltre un incremento di 440 milioni in termini di competenza e di 1,169 miliardi in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma « Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità », quasi interamente ascrivibile all'adeguamento delle spese relative alle vincite del Lotto rispetto alle previsioni iniziale (capitolo 3928; + 720 milioni in termini di cassa) alle somme da versare all'entrata per gli aggi (capitolo 3926; + 220 milioni in termini di cassa) e alle somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 3927; + 200 milioni in termini di cassa),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (Testo unificato C. 698 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 698 e abbinate, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziata la particolare meritevolezza dell'intervento legislativo, il quale intende disciplinare le misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, affrontando pertanto in termini incisivi una problematica di notevole rilievo, sia sotto il profilo umano sia sotto il profilo sociale;

rilevata l'opportunità di apportare talune correzioni di carattere eminentemente tecnico ad alcune delle disposizioni tributarie agevolative recate dall'articolo 6,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 6, comma 1, il quale prevede l'esenzione dei trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo

gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare, ai fini di una migliore redazione tecnica della disposizione, il comma 1, nei seguenti termini: « 1. I beni e diritti conferiti in trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, e successive modificazioni »;

b) con riferimento all'articolo 6, commi 2 e 3, i quali stabiliscono le condizioni per fruire dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo 6 per i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, le condizioni elencate dal comma 3 debbano sussistere congiuntamente con quelle indicate dal comma 2, ovvero se i commi 2 e 3 intendano ciascuno prevedere una distinta ipotesi di fruizione dell'agevolazione stessa;

c) con riferimento all'articolo 6, comma 6, il quale prevede la possibilità,

per i comuni, di stabilire agevolazioni ai fini IMU in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust, di cui al comma 1 del medesimo articolo 6, si tenga conto del fatto che il trust non risulta compreso tra i soggetti passivi dell'IMU: valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione nei seguenti termini: «6. In

caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (Testo unificato C. 698 e abb.).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEI DEPUTATI
PESCO ED ALTRI**

La VI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 698 e abbinate, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare;

premessi che:

il provvedimento in esame si compone di 10 articoli e prevede disposizioni in tema di assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare;

le finalità dell'intervento legislativo sono indicate all'articolo 1, in cui si fa riferimento a misure di assistenza, cura e protezione in favore di persone con grave disabilità non dipendente da naturale invecchiamento e prive di sostegno familiare;

l'articolo 6 del provvedimento prevede che i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione;

il testo unificato in esame, che ha implicazioni particolarmente complesse e tocca materie delicate, tende a coprire l'inosservanza di disposizioni già esistenti che dovrebbero già assicurare la presa in carico di tutti i soggetti bisognosi di cure

e di una adeguata assistenza (si veda anche la legge n. 328 del 2000, cosiddetta « Legge Turco »);

il ricorso a forme di sostegno privato, derivante anche dal taglio alle risorse del settore socio-sanitario, sancisce, in definitiva, il fallimento dello Stato sociale e non è rispettoso del dettato costituzionale;

si corre il serio e concreto rischio che le norme relative al *trust* vadano a tutelare non già i soggetti disabili, ma i grandi patrimoni e si prestino ad agevoli meccanismi di elusione fiscale, in quanto chi costituisce il vincolo in oggetto può usufruire dei relativi e numerosi benefici di sposti;

negli ultimi anni i trust sono diventati uno strumento di riciclaggio ed elusione fiscale largamente diffuso, soprattutto per l'occultamento e ripulitura di patrimoni di provenienza illecita e grazie alla difficoltà di ricondurre i beni conferiti in esso conferiti al loro effettivo proprietario; inoltre, la segregazione patrimoniale che consegue alla costituzione del *trust*, fa sì che i beni conferiti in *trust* costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio personale del disponente, del *trustee* e del beneficiario, pertanto tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti (tra cui anche il Fisco);

la finalità impressa al *trust* (nella specie, favorire le persone con disabilità grave), può essere solo apparente, mentre il fine reale è quello, illecito, di realizzare

uno schermo fittizio in merito all'effettivo possessore dei beni conferiti in *trust*, in modo da eludere il fisco, ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa o, molto più banalmente, sfuggire ai creditori;

ciò può verificarsi, ad esempio, quando il *settlor* (colui che dispone il *trust*) mantiene un rilevante potere di gestione sull'attività del *trustee*; secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009), sono da ritenere inesistenti, in quanto interposte, le seguenti tipologie di *trust* (cosiddetto *Sham trust*):

trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;

trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;

trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il *trustee*, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del *trust*, non può esercitarli senza il suo consenso;

trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al *trust*, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto « *trust a termine* »);

trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal *trustee*;

trust in cui è previsto che il *trustee* debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;

trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del *trust* i beneficiari;

trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del *trust* o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;

ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del *trustee*, così come individuato dal regolamento del *trust* o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari;

a parte le descritte ipotesi d'interposizione fittizia, non sono pochi i casi di utilizzo di *trust* per celare partecipazioni societarie, semmai a loro facenti capo a società e partecipate controllate da soggetti o società residenti in paradisi fiscali (cosiddetti *trust offshore*);

appare evidente, dunque, come, anche nel caso di cui all'articolo 6, la gestione del patrimonio personale e di quello societario potrebbe individuare nei *trust* uno strumento di sicuro interesse per sfuggire alle verifiche ed evitare le imposizioni dell'Amministrazione finanziaria, godendo per di più della totale esenzione dalle imposte indirette e, cosa ancor più spregevole, sfruttando a tal fine la disabilità grave dei soggetti (apparenti) beneficiari; del resto, l'esenzione di cui all'articolo 6 è riservata in sostanza ai grandi patrimoni, essendo già prevista per i trasferimenti ereditari inferiori a 1,5 milioni di euro;

va ricordato poi che l'ordinamento italiano non ha ancora una normativa interna che disciplini l'istituto del *trust*, essendosi limitata la legge 16 ottobre 1989, n. 364, unicamente a ratificare la convenzione sulla legge applicabile ai *trust*, adottata a L'Aja il 1o luglio 1985, e pertanto risulta essere alquanto inopportuna una previsione normativa che richiami *sic et simpliciter* tale istituto;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Pesco, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa ».